

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (di seguito CUG) istituito con provvedimento del Segretario generale n. 12 del 30 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

Art. 2

Composizione e sede

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Assemblea legislativa.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Il Presidente è designato dall'Amministrazione tra i componenti effettivi da essa designati.
4. Il CUG ha sede presso Palazzo Cesaroni – Piazza Italia, n. 2, Perugia.

Art. 3

Durata in carica

1. Il componenti del CUG restano in carica per quattro anni e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di quelli di cui al precedente comma 1, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del CUG.

Art. 4

Compiti del CUG

1. Il CUG esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica ad esso spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla Direttiva emanata in data 4 marzo 2011 di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Linee guida sulle modalità di

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. Il CUG redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Assemblea legislativa, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing, che viene trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione.

Art. 5

Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con l'Amministrazione, anche secondo quanto disposto nel successivo articolo 10.

Art. 6

Convocazioni

1. Il CUG si riunisce in via ordinaria, di norma, almeno 4 volte l'anno.

2. Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria qualora sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.

3. La convocazione ordinaria viene effettuata dal Presidente per posta elettronica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo dalla data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

5. L'attività del CUG è equiparata all'ordinaria attività di servizio ad ogni effetto di legge e contrattuale ed è svolta, di norma, durante l'orario di lavoro.

Art. 7

Deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare in presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno dei suoi componenti effettivi.

2. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione, almeno il giorno lavorativo precedente, al Presidente ed al proprio componente supplente.

3. Hanno diritto al voto tutti i componenti effettivi e i componenti supplenti qualora presenti in sostituzione dei rispettivi componenti effettivi.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai componenti presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il CUG designa al suo interno un Segretario che coadiuva il Presidente nella convocazione delle sedute e redige in forma sintetica il verbale delle stesse. In caso di

assenza, le funzioni del Segretario sono temporaneamente svolte dal Presidente o da altro membro effettivo individuato dal Presidente.

7. Spetta al Segretario conservare gli atti del CUG (verbali delle sedute, corrispondenza interna, documentazione relativa ai lavori).

8. Il verbale è sottoscritto, al termine di ciascuna seduta, da tutti i componenti effettivi presenti e dai componenti supplenti eventualmente presenti in sostituzione dei rispettivi componenti effettivi, al fine di garantirne l'immediata esecutività.

9. I componenti presenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

10. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti assenti, sia effettivi sia supplenti, al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

11. Le deliberazioni del CUG sono inoltrate, per opportuna conoscenza, al Segretario generale dell'Assemblea legislativa.

Art. 8

Modalità di lavoro

1. I componenti supplenti, in presenza dei loro componenti effettivi, possono partecipare alle riunioni come uditori.

2. Laddove ritenuto opportuno, in considerazione delle questioni poste all'ordine del giorno, il Presidente può chiedere la partecipazione attiva, senza diritto di voto, dei componenti supplenti, fermo restando che la loro assenza non incide sulla validità delle sedute, stabilita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. Il Presidente può designare tra i componenti effettivi un responsabile per singoli settori o competenze, con funzioni di relatore e con funzioni propositive sulle questioni di pertinenza.

4. Il CUG, su richiesta del Presidente o di uno degli altri componenti effettivi, può deliberare la partecipazione alla sedute, senza diritto di voto, di dipendenti dell'Amministrazione o di soggetti esterni alla medesima, laddove ritenuto opportuno in considerazione dei temi posti all'ordine del giorno.

5. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in gruppi di lavoro, acquisendo, se necessario, informazioni o documenti da esperti interni o esterni, senza nuovi o maggiori oneri per l'Assemblea legislativa.

6. Per agevolare le comunicazioni tra i componenti del CUG è attivata una casella di posta elettronica dedicata nonché di tutti gli strumenti di comunicazione, anche tecnologici, necessari.

Art. 9

Dimissioni e decadenza dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente.

2. Il Presidente deve comunicare, in forma scritta, le proprie dimissioni a tutti gli altri componenti del CUG ed al Segretario generale.

3. Il CUG prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di

trasmissione della comunicazione.

4. Il Presidente del CUG può proporre di deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive.

5. Delle dimissioni o della richiesta di sostituzione di cui ai commi precedenti viene data, a cura del Segretario verbalizzante, tempestiva notizia al Segretario generale.

Art. 10

Rapporti tra il CUG e l'Assemblea legislativa

1. I rapporti tra il CUG e l'Assemblea legislativa sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

2. Il CUG provvede ad aggiornare tempestivamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa, anche al fine di darne massima diffusione all'interno dell'Amministrazione.

3. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

4. Il CUG mette a disposizione degli uffici dell'Assemblea legislativa le informazioni rilevanti ai fini delle proprie competenze e i progetti elaborati.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12

Validità del Regolamento e disposizioni finali

1. Per l'approvazione del presente Regolamento è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi del CUG e la maggioranza dei voti espressi.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

3. Le modifiche al presente Regolamento devono essere presentate da almeno 1/3 dei componenti effettivi e per la loro approvazione è richiesta la presenza di tutti i componenti effettivi e la maggioranza dei voti espressi.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Adottato dal CUG nella seduta del 5/5/2017

Firmato da tutti i componenti effettivi del CUG